



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	I Referendario
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

nell'adunanza pubblica del 27 febbraio 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatto dall'organo di revisione del Comune di Adro (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Viste le richieste istruttorie, prot. Cdc n. 4699 del giorno 11.05.2018; n. 18653 del 12.12.2018;

Viste le risposte del comune di Adro prot. Cdc n. 5388 del 25.05.2018, n. 6060 del 06.06.2018, n. 18988 e 18989 del 27.12.2018 e n. 1890 del 19.02.2019;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna adunanza pubblica per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci;

Uditi i rappresentanti dell'ente.

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame del questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio 2016, è stata svolta un'attività istruttoria all'esito della quale il magistrato istruttore ha ritenuto che alcuni dei profili analizzati dovessero essere portati all'esame del Collegio di questa Sezione.

Con precedente deliberazione n. 184/2018/PRSP del 5 giugno 2018, questa Sezione ha accertato quanto segue:

A) il mancato invio della relazione sulla revisione straordinaria ex art. 24 d.lgs. n. 175/2016;

B) il mancato invio Relazione-questionario sul consuntivo 2016;

- C) il tardivo adempimento agli obblighi di pubblicazione ex art. 29 (consuntivo 2016) ed ex art. 31 d.lgs. n. 33/2013 (controlli e rilievi sull'amministrazione);
- D) la errata indicazione della composizione del risultato di amministrazione 2016 in BDAP;
- E) l'errato accantonamento a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità e, conseguente, disavanzo di amministrazione sostanziale dell'ente al 31.12.2016;
- F) che l'incarico affidato alla società Scriba s.r.l. ha ad oggetto "funzioni ordinarie dell'ente";
- G) che gli incarichi di staff in essere nel 2016 sono stati conferiti in assenza dei presupposti di cui all'art. 90 TUEL.

Più nel dettaglio e con specifico riferimento all'accantonamento a FCDE di consuntivo 2016, con la sopra richiamata delibera, la Sezione rilevava la presenza di talune incongruenze nei dati forniti ed evidenziava che il Comune aveva erroneamente operato l'abbattimento al 36% anche in tale sede (facoltà, invece, consentita solo per l'accantonamento a bilancio di previsione 2015).

Per l'effetto, rilevava che *"a parità degli altri vincoli e accantonamenti non sindacati nel corso dell'istruttoria, l'Ente al 31.12.2016 registrerebbe un disavanzo di amministrazione sostanziale di € -72.871,84 (anziché un avanzo di € 283.796,69 -cfr. all. A), voce 'parte disponibile' dovuto all'aver accantonato il FCDE nel minore importo di € 201 mila, anziché di 557.668,53 euro"*.

Con la predetta delibera, inoltre, si evidenziava quanto segue: *"Con riferimento al FDCE di consuntivo 2017, in relazione al quale il Magistrato istruttore chiedeva di «specificare le misure correttive eventualmente adottate in sede di approvazione del consuntivo 2017» in «ragione delle irregolarità rilevate da questa Sezione nel calcolo dell'accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione 2015 (delibera n. 289/2017/PRSP)» (prot. Cdc 4699 del giorno 11.05.2018), il Segretario comunale afferma che «il rendiconto 2017 è in corso di approvazione ed il calcolo del FCDE è stato effettuato secondo il principio contabile» (prot. Cdc 5388/2018).* Sul punto, la Sezione, preso atto che il consuntivo 2017 era in fase di approvazione (tardiva, essendo scaduto il termine di legge) e in considerazione delle criticità rilevate nell'accantonamento di consuntivo 2015 e 2016, invitava l'Amministrazione comunale a tenere conto delle osservazioni contenute nelle precedenti delibere n. 289/2017 e

71/2018 nonché nella deliberazione n. 184/2018, rinviando ogni valutazione successivamente all'approvazione del consuntivo 2017.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. In via preliminare, si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali

interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza

con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Fermo restando quanto accertato nella deliberazione di questa Sezione n. 184/2018, l'istruttoria relativa al questionario sul consuntivo 2016 è comunque proseguita per la verifica di altri profili critici relativi alla situazione dell'ente, di seguito riportati.

In particolare, è stato effettuato uno specifico approfondimento istruttorio in merito alla "convenzione per la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere delle persone" e in merito alla riscossione ICI/IMU. Più precisamente, con nota prot. 4699 del 11.05.2018 si chiedeva di:

"1. fornire ulteriori delucidazioni sui punti che seguono:

- a) possibile mancato introito dell'IMU relativamente alle aree identificate al foglio 10 mapp. 613 in base alla destinazione prevista nel PGT approvato con delibera CC n. 34 del 21.09.2012;*
- b) posizione finanziaria del Comune nei confronti della Valle Sabbia Servizi s.r.l. con il quale era in essere la Convenzione di cui al prot. 6922/2012 avente durata quinquennale. All'art. 5 della richiamata convenzione era previsto che detta società si impegnava a realizzare opere e servizi per l'importo di 78.840,00 euro (+ iva eventualmente dovuta) oppure a versare la somma di € 78.840 alla tesoreria comunale.*



In caso di mancata realizzazione delle opere o di riscossione del credito si chiede se l'ente si è attivato tempestivamente per l'escussione della fideiussione bancaria prevista in convenzione a garanzia degli obblighi assunti dalla Valle Sabbia Servizi s.r.l.;

c) posizione finanziaria del Comune nei confronti della società ELG s.r.l. per mancato pagamento dell'ICI del quadriennio 2005/2008, anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 15180 del 23.06.2010".

Con una prima nota di risposta (prot. Cdc 5388 del 25.05.2018) a firma del Segretario comunale, in relazione alle richieste di cui ai punti a) e c) si rimandava "alla relazione dello scrivente nella qualità di Responsabile dei Tributi - (allegato 8)", mentre, in relazione al punto b) si rimandava "alla relazione del responsabile dell'ufficio tecnico in via di predisposizione. Sarà cura dello scrivente inoltrarla non appena predisposta ad integrazione della presente; nondimeno nella preparazione dell'istruttoria di quest'ultima è emersa una precedente relazione (allegato -9-) inviata al concordato preventivo Valle sabbia servizi srl ancora in data 11/12/2014 dalla quale emerge la situazione debitoria della società a tale data. Per quanto non chiarito nella stesura di quest'ultima si provvederà con la relazione tecnica in via di predisposizione".

Più nel dettaglio, l'allegato 8 riporta quanto segue:

"A) Possibile mancato introito dell'IMU relativamente alle aree identificate al foglio 10 Mapp. 613 in base alla destinazione prevista nel PGT approvato con delibera cc n. 34 del 21.09.2012.
In data 10.04.2012, a seguito dell'adozione del nuovo PGT, è avvenuta l'attribuzione della natura di area edificabile al terreno identificato catastalmente al Fg. 10 Mapp. 613 di proprietà della ADERCASE SRL. La società ADERCASE SRL ha provveduto a versare l'IMU per gli anni 2012 (Totale versato € 3.497,00), 2013 (Totale versato € 2.332,00) e 2014 (Totale versato € 148,00). In data 23.12.2013, ns. prot. 14543, viene presentata da parte della società in questione una richiesta di rimborso dell'IMU versata in acconto nell'anno 2013 in quanto, come dichiarato con nota sopracitata, il vincolo imposto dal Regolamento Locale di Igiene Tipo dell'ASL di Brescia sulla distanza minima di 300 mt. da allevamenti, stalle, concimaie ecc. e la presenza di allevamenti nei terreni limitrofi, rendono l'area totalmente inedificabile. Nella medesima comunicazione la società ADERCASE SRL informa questo Ente della volontà di non provvedere al versamento del saldo IMU 2013, per i motivi sopra esposti. In data 23.01.2014, ns. prot. 885, viene ripresentata da parte della società in questione una seconda domanda di rimborso per la somma versata nel 2013 pari a € 2.332,00. Questo Ufficio Tributi, a seguito

della presentazione delle domande di rimborso succitate, si è attivato chiedendo l'esame della pratica all'Ufficio Tecnico comunale, senza il quale non è possibile addivenire ad una corretta determinazione del valore venale dell'area.

Tuttavia, nel periodo immediatamente successivo alla presentazione della domanda di rimborso, non si era in possesso di tutti gli elementi necessari alla corretta valutazione del valore da attribuire all'area edificabile. L'Ufficio Tecnico di questo Ente si sta occupando della stesura della perizia di stima sul valore dell'area e sarà nostra cura comunicare a Codesta Spettabile Corte le risultanze della pratica IMU non appena saremo in possesso delle stesse.

Considerato che la normativa vigente ai fini IMU fissa al 31.12.2018 il termine ultimo per l'emissione degli accertamenti IMU inerenti l'anno 2013 (posto che come detto che per l'anno 2012 l'imposta è stata versata interamente e non risulta in atti alcuna richiesta di rimborso) e che l'Ufficio Tributi di questo Ente sta effettuando nel corso del 2018 i controlli sulla medesima annualità, si provvederà all'eventuale recupero di quanto dovuto oppure al rimborso di quanto versato (comprensivo degli interessi maturati per legge), entro il 31.12.2018.

C) Posizione finanziaria del Comune nei confronti della società ELG srl per mancato pagamento dell'ICI del quadriennio 2005/2008, anche a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 15180 del 23.06.2010.

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 15180 del 23.06.2010 rigettava il ricorso proposto dalla ditta Eredi Lancini Giancarlo Srl avverso gli accertamenti ICI anni 1995-1996-1997, inerenti il mancato versamento dell'imposta su un'area edificabile identificata catastalmente al Fg. 19 Mapp. 277, 278, 255 e 283 di complessivi mq. 6.420,00, classificata in zona urbanistica D2.

A seguito della sentenza succitata, la somma dovuta, pari a € 2.467,62 è stata recuperata interamente tramite ingiunzione di pagamento.

In data 27.12.1995 la società Eredi Lancini Giancarlo Srl cede l'area al netto degli standard alla FIN-ECO LEASING SpA, la quale provvede regolarmente al versamento dell'imposta per l'anno 1996 alle scadenze previste per legge, sulla base del valore di vendita indicato nell'atto notarile (€ 600.000,00 quando il valore iniziale dell'intero lotto era pari a £ 391.620.000 in 202.254,00).



Le informazioni potranno essere integrate a seguito della relazione tecnica di imminente trasmissione, che potrà contenere informazioni più dettagliate in merito agli accadimenti che si sono susseguiti nella attuazione di tutto il Piano di Lottizzazione Industriale.

Volendo soffermarsi sul quesito di Codesta Spettabile Corte si precisa che sul singolo lotto interessato venne costruito un fabbricato industriale, censito catastalmente a far data dal mese di novembre 1996. Il nuovo immobile, identificato catastalmente al Fg.19 Mapp. 255, a seguito di contratto di leasing è stato regolarmente assoggettato al pagamento dell'ICI da parte della ditta utilizzatrice, ossia la Eredi Lancini Giancarlo Srl, la quale provvede regolarmente al versamento dell'imposta dovuta.

La società Eredi Lancini Giancarlo è stata dichiarata fallita in data 21.03.2007.

In data 21.05.2007 questo Ente ha presentato domanda di insinuazione nel passivo richiedendo il versamento dell'ICI per gli anni 2005 e 2006.

In data 30.04.2009, il curatore fallimentare provvede a versare in favore di questo Ente l'importo di Euro 11.920,00 a titolo di ICI in prededuzione, in relazione al periodo dal 21.03.2007 (data di apertura del fallimento) al 05.02.2009 (data di vendita dell'immobile), in ossequio alle disposizioni normative vigenti.

Dalla procedura fallimentare non risultano fondi che possano coprire il debito ICI relativo agli anni 2005 – 2006 e 3 mesi del 2007, né è stato possibile da parte di questo Ente rivalersi sui soci trattandosi di una Società a responsabilità limitata”.

In relazione al punto b), come anticipato, nelle more della predisposizione di apposita relazione da parte del responsabile dell'Ufficio tecnico, in sede di risposta istruttoria (prot. Cdc 5388-2018), il Segretario comunale inviava l'allegato 9.

Detto allegato -che reca la “precisazione del credito” effettuata dal Responsabile di PO dell'Area Tecnica del comune di Adro in data 11.12.2014 e inviata dal Comune al concordato preventivo Valle sabbia servizi srl – si esplicita nei termini che seguono.

“PRECISAZIONE DEL CREDITO

Il sottoscritto ..., in qualità di Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica del Comune di Adro, CF:82000850170,

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 07.06.2012, esecutiva, con la quale si è preso atto della convenzione per la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere delle persone tra la Società Valle sabbia servizi Srl ed il Comune di Adro (BS);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08.06.2012, esecutiva, con la quale si è approvata la convenzione per la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere delle persone tra la Società Valle sabbia servizi Srl ed il Comune di Adro (BS), la quale, tra le cose prevedeva all'art. 5 "Obblighi a carico della Società Valle sabbia servizi srl", a titolo di standard qualitativo l'impegno alla realizzazione a favore del comune di opere o servizi, direttamente dalla citata società o da ditte e imprese incaricate dal comune per l'importo forfettario annuo di E. 78.840,00 oltre all'Iva, o in sostituzione la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere il versamento della somma di €. 78.840,00, tramite bonifico bancario alla Tesoreria comunale da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno per tutta la durata della convenzione, stabilita in anni 5 dalla data del 14.03.2012 (vedi artt. 4 e 6 della convenzione);


Vista la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 02.07.2012, esecutiva, con la quale si è accettata l'offerta da parte della Società Valle sabbia servizi srl, con la quale si rende disponibile all'esecuzione di standard qualitativi (campo da calcio in erba sintetica) per l'importo di E. 85.000,00 Iva compresa (E. 77.272,73 + Iva), anziché E. 63.288,00 (per l'anno 2012 in quanto l'autorizzazione della Provincia di Brescia è stata rilasciata il 14.03.2012);

Che con note del 21.06.2012 prot. 0007535 e 30.09.2013 prot. 0010865, questo comune ha sollecitato il perfezionamento e sottoscrizione notarile della convenzione di cui trattasi;

Che con nota del 21.03.2013 prot. 0003723 a firma del Sindaco, si definiva la quota per l'anno 2013 che la Società Valle sabbia servizi srl, a fronte di una spesa superiore per i lavori effettuati per la realizzazione del campo in erba sintetica nell'anno 2012, avrebbe dovuto al comune, e più precisamente di E. 63.288,00 oltre all'Iva se in opere o E. 63.288,00 se tramite versamento alla Tesoreria comunale;

Che con atto Dirigenziale n. 1312 del 26.02.2014, la Provincia di Brescia ha volturato l'autorizzazione rilasciata alla Valle sabbia servizi con atto Dirigenziale in data 14.03.2012 n. 812 alla società Depuradro Srl con sede legale in località Fondi 73/75 in comune di Agnosine (BS);

Che con nota del 21.03.2014 prot. 0003374, a firma del Sindaco, si comunicava alla Valle sabbia servizi srl, alla Depuradro srl e p. c. alla Provincia di Brescia il nulla osta da parte di questo comune a detta volturazione, purché si ottemperasse a quanto previsto nella convenzione suddetta (sottoscrizione convenzione, fidejussione, volture utenze);



Visto la comunicazione di Concordato preventivo da parte della ditta Valle sabbia servizi srl, pervenuta in data 29.11.2014 prot. 0013823 da parte di Gasperini Galeri – Associazione tra Dottori Commercialisti

CON LA PRESENTE DICHIARA

Di essere creditore IN VIA PRIVILEGIATA nei confronti della VALLESABBIASERVIZI SRL delle seguenti somme, per un importo complessivo di € 76.951,27:

<i>- STANDARD QUALITATIVI ANNO 2013 (quota decurtata di quanto versato in più nell'anno 2012)</i>	<i>€ 64.855,27</i>
<i>- STANDARD QUALITATIVI (01.01.2014 – 25.02.2014)</i>	<i>€ 12.096,00</i>
TOTALE	€ 76.951,27”.

I primi, suddetti, riscontri istruttori venivano integrati in data 6 giugno 2018, quindi successivamente alla camera di consiglio fissata per l'esame delle altre criticità relative al comune di Adro (5 giugno 2018) ed esitata nella deliberazione di questa Sezione n. 184/2018/PRSP del 7 giugno 2018 sopra citata.

Con nota prot. 8060 del 06.06.2018 (acquisito in pari data al prot. Cdc 6060), il Segretario precisava che *“in relazione al punto 12 lettera a) siamo in attesa di conoscere dall'ATS - Dipartimento Veterinario il numero di capi di bestiame presenti nelle stalle limitrofe all'area identificata al Foglio 10 Mapp. 613, al fine di determinare la reale capacità edificatoria del terreno”*. Contestualmente, inviava:

- in riferimento alla richiesta di cui al punto b), la relazione a firma del Dott. Arch. Rossi Leonardo che *“annulla e sostituisce in toto la precedente del 23 maggio 2018 protocollo comunale n. 7414/2018”* (ossia quella di cui all'allegato 9 prot. Cdc 5388 del 25.05.2018, sopra riportata);
- in riferimento alla richiesta di cui al punto c), la relazione a firma del Responsabile del Procedimento e del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico.

La relazione sostitutiva, a firma del dott. Leonardo Rossi, prevede:

“PREMESSO che:

- *Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 07.06.2012, esecutiva, si è preso atto della convenzione per la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere delle persone tra la Società Valle sabbia servizi Srl ed il Comune di Adro (BS);*

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08.06.2012, esecutiva si è approvata la convenzione per la salvaguardia dell'ambiente delle persone tra la Società Valle sabbia servizi Srl ed il Comune di Adro (BS), nella quale era prevista all'articolo n. 5 "Obblighi a carico della società Valle sabbia servizi Srl", a titolo di standard qualitativo l'impegno alla realizzazione a favore del Comune di opere o di servizi, per l'importo annuo di € 78.840,00 oltre all'Iva, od in sostituzione la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di richiedere il versamento della somma di € 78.840,00, tramite bonifico bancario alla Tesoreria comunale da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno per tutta la durata della convenzione, stabilita in 5 anni dalla data del 14.03.2012 (vedi articoli n. 4 e n. 6 della convenzione);

- Con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 02.07.2012, esecutiva, si è accettata l'offerta da parte della Società Valle sabbia servizi Srl, con la quale si rende disponibile all'esecuzione di standard qualitativi (campo da calcio in erba sintetica per l'importo di € 85.000,00 Iva compresa (€ 77.272,73 + Iva), anziché € 68.288,00 (per l'anno 2012 in quanto l'autorizzazione della Provincia di Brescia è stata rilasciata il 14.03.2012);

VISTE le seguenti indicazioni trasmesse dal Comune:

- 21 giugno 2012 protocollo n. 0007535 e 30 settembre 2013 protocollo n. 0010865, il Comune sollecitava il perfezionamento e la sottoscrizione della convenzione;

- 21 marzo 2013 protocollo n. 0003723, il Comune definiva la quota a carico, per l'anno 2013, alla Società in € 63.288,00 oltre all'Iva (diminuita a fronte di una spesa superiore sostenuta per i lavori effettuati per la realizzazione del campo in erba sintetica nell'anno 2012)

EVIDENZIATO che:

- Con atto Dirigenziale n. 1312 del 26.02.2014, la Provincia di Brescia, volturava l'autorizzazione rilasciata alla Valle sabbia servizi Srl con atto Dirigenziale in data 14.03.2012 n. 812, alla società Depuradro Srl con sede legale in località Fondi 73/75 in Comune di Agnosine (BS);

- Con nota del 21.03.2014 prot. 0003374, si comunicava alla Valle sabbia servizi srl, alla Depuradro Srl e alla Provincia di Brescia (p.c), il nulla osta da parte del Comune alla volturazione, purchè si ottemperasse a quanto previsto nella convenzione (sottoscrizione convenzione, fidejussione, volture utenze);

- Con nota del 12.06.2014 prot. 0007015, la Provincia di Brescia con atto n. 3334 del 30.05.2014 sospendeva l'autorizzazione AIA rilasciata atto dirigenziale n. 812 del 14.03.2012 (ex Valle sabbia Servizi) per mesi 06;

- Con nota del 27.11.2017 prot. 0013703 la Provincia di Brescia avviava il procedimento di revoca e chiusura dell'installazione dell'impianto;
- Con nota di Concordato preventivo da parte della Valle sabbia servizi Srl, pervenuta in data 29.11.2014 prot. 0013823 da parte di Gasperi Galeri – associazione Dottori Commercialisti, con nota del 11.12.2014 prot. N. 0014375, il Comune trasmetteva al Dott. Ferruccio Gasparini – Commissario Giudiziale – con sede in Brescia Via Pusterla n. 5 la precisazione del credito nei confronti della Società Valle sabbia servizi Srl per l'importo complessivo di €. 76.951,27 8 di cui €. 64.855,27 per l'anno 2013 ed €. 12.096,00 per la quota relativa all'anno 2014);
- Al 30 dicembre 2014 la Valle sabbia Servizi precisava che l'impianto era inattivo per lavori di adeguamento;
- Con nota del 22.01.2015 prot. n. 0000609 la Provincia di Brescia comunicava la necessità di revocare il provvedimento di sospensione n. 3334 del 30.05.2017 per ri-iniziare l'attività;
- Con nota del 17.04.2015 prot. n. 0004046 la Depuradro Srl scriveva alla Provincia di Brescia per la revoca del provvedimento di sospensione n. 3334 del 30.05.2017;
- Con nota del 13.05.2015 prot. n. 0004872 la Depuradro Srl trasmetteva il nuovo provvedimento dirigenziale n. 3178 del 08.05.2015 rilasciato dalla Provincia di revoca di sospensione del provvedimento;
- Con nota del 21.05.2015 prot. n. 0005260 la Depuradro Srl comunicava la messa in esercizio dell'attività a decorrere dal 05 giugno 2015;
- Con nota del 01.09.2015 prot. n. 0008368 la Depuradro Srl informava di aver concluso la messa a regime dei 3 mesi con scadenza al 02 settembre 2015;
- Con nota del 24.09.2015 prot. n. 0009295 il Comune sollecitava la firma della Convenzione, il deposito della fidejussione ed il pagamento degli standard qualitativi;
- Con nota del 14.03.2016 il Comune sollecitava nuovamente la sottoscrizione della Convenzione, il deposito della fidejussione ed il pagamento del Credito così suddiviso: fino al 2014 =€. 68.774.000# (calcolo effettuato su metà anno circa), anno 2015 =€. 78.840,00# e anno 2016 =€. 78.840,00#;
- Con nota del 22.06.2016 prot. n. 0006856 la Depuradro Srl avvisava la sospensione dell'attività a decorrere dal 27 maggio 2016 e la cessione dell'impianto ad altra Società;
- Con nota del 11.08.2016 prot. n. 0008576 la nuova società Parmamedia Srl con sede in Parma in Via Xenodochio nr. 13 chiedeva la voltura dell'autorizzazione a svolgere l'attività;

- Con nota del 12.08.2016 prot. n. 0008647 il Comune avvisava la società Parmamedia che era necessario sottoscrivere la Convenzione, il deposito della fidejussione ed il pagamento degli standard;
- Con nota del 05.12.2016 prot. n. 0012200 il liquidatore incaricato Gasparini Dott. Ferruccio inviava il 2 (secondo) prospetto di liquidazione della Valle sabbia Servizi Srl in concordato, ove si desumeva che al Comune non veniva rimborsata alcuna somma;
- Con nota del 26.01.2017 prot. n. 0000653 la Provincia di Brescia avvisava l'avvio del procedimento alla revoca del provvedimento alla Depuradro Srl;
- Con nota del 27.02.2017 prot. n. 0001617 il liquidatore Gasparini Dott. Ferruccio evidenziava la riconsegna dalla Depuradro Srl alla Valle sabbia Servizi Srl in concordato;
- Con nota del 07.09.2017 prot. n. 0009542 la Provincia di Brescia comunicava al Comune la non volontà da parte della Valle sabbia Servizi Srl a riprendere l'attività;

Si precisa che le comunicazioni pervenute per l'anno 2018 sono relative ai pagamenti da parte del liquidatore con allegati i prospetti trimestrali obbligatori.

Si sottolinea solo la nota del 23.04.2018 prot. n. 5928 pervenuta dalla Provincia di Brescia nella quale si comunica la Chiusura e l'archiviazione della pratica intestata a Valle sabbia Servizi Srl".

La seconda relazione trasmessa in data 06.06.2018 (prot. Cdc 6060) a firma del Responsabile del Procedimento e del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico, in risposta alla richiesta di cui punto c) della nota prot. Cdc 4699 del 11.05.2018 evidenzia la posizione finanziaria del comune nei confronti della società ELG Srl per mancato pagamento ICI del quadriennio 2005/2008.

A tale riguardo, evidenzia che "L'area ai mappali n. 277, n. 278, n. 255 e n. 283 ex proprietà ELG Srl di complessivi mq. 6.420,00 era inclusa in un Piano di Lottizzazione Industriale in località Marzaghette per complessivi mq. 88.570,00 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 09 aprile 1986.

Per un contenzioso che dura ormai da oltre un ventennio, il Piano di Lottizzazione non è mai stato definitivamente collaudato, le strade e le aree standard se pur di fatto mai cedute formalmente all'Amministrazione Comunale, sono di fatto utilizzate dal Comune per pubblica utilità (strade, verde e parcheggio) da oltre un ventennio.



Per quanto riguarda la porzione di area individuata con il mappale n. 278 che identifica i parcheggi di standard urbanistico da cedere al Comune ed utilizzati per uso pubblico sono rimasti di proprietà della Società ELG Srl, il relativo valore è stato assorbito ed incluso nell'accatastamento del fabbricato principale D2, e pertanto non è stato soggetto al pagamento ICI".

Il giorno successivo (07.06.2018), l'Organo di revisione inviava il questionario ex art. 1 co. 166 e ss. l. 266/2005 relativo al consuntivo 2016 del comune di Adro, il cui mancato invio era stato accertato dapprima con delibera di questa Sezione n. 32 del giorno 08.02.2018 e, successivamente, con la sopra richiamata delibera n. 184/2018.

Solo da tale questionario emergeva che la delibera di approvazione del consuntivo 2016 già citata dal Comune nel corso dell'interlocuzione istruttoria (n. 21/2017) recava la data del 29.09.2017.

A seguito di quanto sopra, in data 12.12.2018, il Magistrato istruttore, con nota prot. Cdc 18653, formulava la seguente richiesta di chiarimento:

"Vista la Vs. risposta del 6 giugno u.s. acquisita al prot. Cdc 6060/2018 pervenuta successivamente alla camera di consiglio del 5 giugno 2018 in cui questa Sezione ha deliberato sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2016 del comune di Adro (184/2018/PRSP del 7 giugno 2018):

1) con specifico riferimento all'atto di convenzione per la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere delle persone, si chiede di elencare e descrivere in maniera sintetica per ogni periodo degli anni dal 2012 al 2017 i seguenti elementi:

- a) nominativo del gestore dell'attività;*
- b) importo dovuto al Comune per il relativo periodo;*
- c) importo riscosso;*
- d) se la fideiussione era stata prestata, specificando il fideiussore;*
- e) se la fideiussione è stata escussa;*
- f) motivi dell'eventuale mancata escussione;*

2) con specifico riferimento all'ICI/IMU relativa ai mappali ex proprietà ELG, si chiede di specificare:

- a) i motivi del mancato collaudo del piano di lottizzazione;*
- b) il classamento degli stessi ai fini IMU;*

c) se l'IMU dovuta sugli stessi viene regolarmente riscossa.

3) *Motivi tardiva approvazione del Rendiconto 2016 approvato il 29/09/2017".*

La suddetta richiesta istruttoria, riscontrata con nota a firma del Segretario comunale pervenuta a questo Ufficio in data 27.12.2018 (prott. Cdc nn. 18988 e 18989 del 27.12.2018), in merito all'atto di convenzione per la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere delle persone, riferisce quanto segue:

"a. nominativo del gestore dell'attività

A far data dal 14.03.2012 (data del rilascio dell'autorizzazione provinciale) il gestore dell'attività era la Valle sabbia Servizi Srl. In data 26.02.2014 l'autorizzazione è stata volturata da parte della Provincia di Brescia alla Depuradro Srl. In data 11.08.2016 la Parmamedia Srl chiese alla Provincia di Brescia la voltura dell'autorizzazione in questione (richiesta pervenuta per conoscenza a questo Ente, ns. prot. 8576), e ritenuta da quest'ultimo Ente inammissibile; ciò risulta dalla nota qui pervenuta il 23.08.2016, prot. 8760.

b. importo dovuto al comune per il relativo periodo

La bozza di Convenzione, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 08.06.2012, mai sottoscritta dalla Valle sabbia Servizi Srl né, conseguentemente dalla Depuradro Srl, prevedeva il versamento dell'importo annuo di € 78.840,00 da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno per tutta la durata della convenzione, stabilita in 5 anni con decorrenza dal 14.03.2012 (art. 4 della convenzione).

La bozza di convenzione prevedeva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere il versamento della somma di € 78.840,00 alla Tesoreria comunale, senza aggiunta dell'IVA (art. 5 della convenzione) in sostituzione della realizzazione di opere o servizi per l'importo di € 78.840,00 annui + IVA.

Per l'anno 2012 l'importo, così come indicato nell'art. 6 della bozza di convenzione, è pari a € 63.288,00 in quanto l'autorizzazione della Provincia di Brescia è stata rilasciata il 14.03.2012 (importo riparametrato sulla base di n. 293 giorni anziché 366).

c. importo riscosso

Nell'anno 2012 la Valle sabbia Servizi Srl realizza per conto di questo Ente un campo da calcio in erba sintetica per l'importo di € 85.000,00 (IVA compresa).

Tale somma copre l'importo dovuto per l'anno 2012 (trattandosi di opere l'importo è pari a € 69.616,80, ossia € 63.288,00 +IVA al 10%).

La quota residua pari a € 15.383,20 viene considerata a parziale copertura del totale dovuto in relazione all'anno 2013.

d. presentazione fidejussione e nominativo del fidejussore

La convenzione con la Vallesabbia Servizi Srl non fu mai sottoscritta, né fu mai presentata la fidejussione in essa prevista (pari a € 78.840,00), nonostante gli innumerevoli solleciti inoltrati da questo Ente, meglio elencati nella nostra precedente relazione del 25.05.2018 e precisamente: sollecito del 21.06.2012, ns. prot. 0007535; sollecito del 30.09.2013, ns. prot. 0010865; sollecito del 21.03.2014 ns. prot. 3374; sollecito del 24.09.2015, ns. prot.0009295; sollecito del 14.03.2016 ns. prot. 0003140; sollecito del 12.08.2016, ns. prot. 0008647;

e. escussione della fidejussione

f. motivo della mancata escussione della fidejussione

La fidejussione, come detto, non fu mai escussa in quanto mai presentata, nonostante i numerosi solleciti".

Con riferimento all'ICI/IMU sui mappali ex proprietà ELG, la medesima risposta istruttoria (prot. Cdc 18988 e 18989/2018) evidenzia:

"a. motivo del mancato collaudo del piano di lottizzazione

Come già comunicato con la relazione datata 05.06.2018, ns. prot. 7996, non è stato possibile perfezionare e accettare il collaudo a causa di un contenzioso tra i lottizzanti, nonché per il mancato completamento di alcune opere, tra le quali la realizzazione del marciapiede in lato est della strada comunale della Lucerna e lo svincolo della stessa con la Via San Pancrazio.

b. classamento dei mappali ai fini Imu

Come già comunicato in data 24.05.2018, con ns. lettera prot. n. 7463, negli anni 1995-1996-1997 l'area di complessivi mq. 6.420,00 risultava classificata ai fini urbanistici in zona D2 "Industriale e artigianale di espansione". L'area in questione era costituita dai Mapp. 283 di mq. 480, Mapp. 277 di mq. 4261, Mapp. 255 di mq. 80 e Mapp. 278 di mq. 1599.

Si precisa che nella Convenzione stipulata in data 07.12.1998, rep. 46484/16167, approvata in via definitiva dal Consiglio Comunale n. 78 del 09.04.1986, erano già individuate le aree di standard da cedere al Comune, tra le quali il mappale in questione.

c. verifica della riscossione dell'imu sui mappali in oggetto

Come già comunicato con ns. lettera prot. 7463 del 24.05.2018, in data 27.12.1995 la società Eredi Lancini Giancarlo Srl cede l'area al netto degli standard (corrispondente al Mapp. 278 di mq. 1599) alla FIN-ECO LEASING SpA;

In data 27.11.1996 l'immobile viene accatastato a seguito dell'ultimazione del fabbricato. Come evidenziato nella relazione del 05.06.2018, ns. prot. 7996, a firma del Responsabile del Procedimento Vezzoli Dott. Ulisse e dal Responsabile del Settore Tecnico Cosimo Dott. Caputo, per quanto riguarda la porzione di area individuata con il Mapp. 278, che identifica i parcheggi di standard urbanistico da cedere al Comune ed utilizzarsi per uso pubblico, il relativo valore è stato assorbito ed incluso nell'accastamento del fabbricato produttivo, censito in categoria D2. Pertanto il Mapp. 278, privo di potenzialità edificatoria, destinato e utilizzato di fatto a parcheggio di uso pubblico, non può essere assoggettato al pagamento dell'ICI/IMU.

Si rileva che, il contenzioso tra i lottizzanti del Piano Attuativo, ha di fatto impedito sia il perfezionamento del collaudo, che la formale cessione gratuita a questo Ente del Mapp. 278, ma sostanzialmente non ne è stato precluso l'uso pubblico.

Se il Comune richiedesse il pagamento dell'IMU sul mappale in questione, andrebbe indirettamente a riconoscere il diritto di proprietà esclusiva del bene al privato, sottraendolo all'uso pubblico cui è destinato da tempo.

A tale scopo si allega documentazione fotografica dalla quale è facilmente evidenziabile che la proprietà privata è cintata con un muro, mentre il parcheggio è aperto al pubblico senza alcun vincolo".

Infine, in relazione alla tardiva approvazione del consuntivo 2016, il Segretario comunale precisava che "nell'anno 2017 l'approvazione del Conto Consuntivo è avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2017 a causa della carenza di personale dovuta sia a mobilità che a malattia di dipendenti dell'Ufficio Ragioneria e dell'impossibilità di poter coprire tali posizioni, situazione della quale la Prefettura era perfettamente a conoscenza" e che "lo schema del Rendiconto di Gestione anno 2016 è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 66 del 16.05.2017".

Sul punto, si riscontra una discrasia con la data del 29.09.2017, indicata nel questionario.

Alla luce di quanto sopra, con ordinanza del Presidente della Sezione n. 4/2019 è stato disposto il deferimento dell'ente, in considerazione del permanere delle seguenti criticità:

1) Convenzione per la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere delle persone:

- Confermare che la convenzione del 2012 con Valle sabbia srl non è stata mai sottoscritta, come indicato nella nota del 20.12.2018 (prot. Cdc 18988 e 18989 del 27.12.2018).
- Chiarire, tenuto conto della mancata sottoscrizione della convenzione, a che titolo l'ente ha erogato l'importo di Euro 85.000,00 alla Valle sabbia Servizi S.r.l. per la realizzazione di un campo di calcio, come indicato nella nota di risposta del 20.12.2018 (*Nell'anno 2012 la Valle sabbia Servizi Srl realizza per conto di questo Ente un campo da calcio in erba sintetica per l'importo di € 85.000,00 (IVA compresa). Tale somma copre l'importo dovuto per l'anno 2012 (trattandosi di opere l'importo è pari a € 69.616,80, ossia € 63.288,00 +IVA al 10%). La quota residua pari a € 15.383,20 viene considerata a parziale copertura del totale dovuto in relazione all'anno 2013*) e le eventuali procedure sottese a tale affidamento.

2) Pagamento ICI/IMU su ex proprietà mappali ELG:

- Chiarire la discrasia delle date riportate nella nota di risposta del 20.12.2018, punto 2, lett. B), in cui si legge che la convenzione stipulata in data 07.12.1998 rep. 46484/16167 è stata approvata in via definitiva dal consiglio comunale n. 78 del 09.04.1986.
- Chiarire, inoltre, i soggetti stipulanti la suddetta convenzione e lo stato dell'arte del contenzioso citato nella nota del 20.12.2018, nonché le azioni intraprese dal comune per recuperare le somme dovute a titolo di ICI/IMU.

Con nota prot. Cdc n. 1890 del 19.02.2019 l'ente, in vista del deferimento, ha fatto pervenire memorie scritte, comunicando quanto segue:

A) In merito alla convenzione con Valle Sabbia Servizi S.r.l che: "2. come già precisato nella nostra precedente comunicazione del 20.12.2018, ns. prot. 38292, la convenzione del 2012 con la Vallesabbia Servizi Srl non fu mai sottoscritta.

3. Questo Ente, con delibere di Giunta comunale n. 110 del 28.06.2012 e n. 112 del 02.07.2012 ha accettato l'offerta presentata dalla Vallesabbia Servizi Srl, relativa alla disponibilità all'esecuzione di lavori, opere compiute o forniture presso l'area comunale adiacente la Palestra di Via Indipendenza, il cui valore complessivo ammonta a € 85.000,00, lavori completamente realizzati a totale carico della Vallesabbia Servizi Srl.



Sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della bozza di Convenzione, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 08.06.2012, (c.d. mai sottoscritta) la società Vallesabbia Servizi Srl si sarebbe dovuta impegnare:

Art. 5 della Convenzione " Alla realizzazione di opere o servizi, direttamente o da ditte e imprese incaricate dal Comune, per un importo di € 1,08 per ogni tonnellata di rifiuti, determinata forfettariamente per anno in t. 73.000,00 x €/t 1,08, ossia pari a € 78.840,00 + IVA (prevista per legge), e ciò indipendentemente dalla quantità effettiva smaltita.

In sostituzione alla realizzazione di opere o servizi per l'importo di € 78.840,00 + IVA, è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere il versamento della somma di € 78.840,00 alla Tesoreria comunale senza l'aggiunta dell'IVA".

Già per l'anno 2012, unico anno di piena attività dell'impianto, sono stati effettuati i versamenti previsti mediante realizzazione, con oneri a carico della Vallesabbia Servizi Srl, di un campo da calcio in erba sintetica per l'importo di € 85.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che, contrariamente a quanto indicato nella Vs. richiesta di cui all'oggetto, questo Ente non ha mai erogato alcuna somma alla Vallesabbia Servizi Srl per i lavori presso l'area di proprietà comunale adiacente alla palestra di Via indipendenza.

4. In data 05/07/2018 è pervenuta a questo Ente la comunicazione di istanza di voltura A.I.A. da Vallesabbia Servizi Srl a favore di Zimmermann Italia Srl.

5. Si precisa che tutta la corrispondenza perviene a questo Ente per conoscenza sullo stato della trattativa finalizzata alla autorizzazione all'esercizio di trattamento rifiuti, di competenza esclusiva della Provincia. Con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico è stata predisposta una dettagliata cronistoria con date, numeri di protocollo e oggetti/contenuti dei provvedimenti che si sono susseguiti dal giugno 2012, data di inizio delle vicende Vallesabbia Servizi Srl con le conseguenti approvazioni autorizzative, al Settembre 2017, in cui la vicenda convenzione si chiude definitivamente, senza alcuna stipula.

B) In merito al pagamento dell'ICI/IMU su ex proprietà mappali ELG, le sopra citate memorie scritte evidenziano che: " Per quanto attiene i soggetti stipulanti la convenzione urbanistica si rimanda alla nota di trascrizione che si allega in copia.

Come già precisato nella nostra lettera del 20.12.2018, il contenzioso tra i lottizzanti del Piano Attuativo ha di fatto impedito sia il perfezionamento del collaudo, che la formale cessione gratuita



a questo Ente del Mapp. 278, ma sostanzialmente non ne è mai stato precluso l'uso pubblico (area adibita a parcheggio).

Non di meno, se il comune richiedesse il pagamento dell'IMU sul mappale in questione, andrebbe indirettamente a riconoscere il diritto di proprietà esclusiva del bene al privato, sottraendolo all'uso pubblico cui è destinato da tempo.

Si precisa che l'importo medio annuo di ICI/IMU non avrebbe superato € 200,00".

L'ente rappresenta, altresì, che:

"1. In merito alle discrasie:

a. sulla data di approvazione del Conto Consuntivo 2016, si conferma che l'approvazione è avvenuta il 29.06.2017, con delibera di Consiglio comunale n. 21 (che si allega in copia alla presente). Pertanto, la data del 29.09.2017 indicata dall'Organo di revisione nel questionario ex. art. 1 co. 166 e ss. L. 266/2005 relativo al consuntivo 2016 del Comune di Adro deve intendersi un mero errore materiale di compilazione.

b. sulle date riportate nella ns. nota di risposta del 20.12.2018 si rileva che per mero errore materiale è stata indicata la data del 07.12.1998 in luogo del 07.12.1988 (vedasi l'allegata nota di trascrizione a riprova di quanto dichiarato). Pertanto, la bozza di convenzione urbanistica è stata approvata in via definitiva dal consiglio comunale n. 78 del 09.04.1986 e successivamente stipulata in data 07.12.1988".

In sede di adunanza pubblica, inoltre, i rappresentanti dell'ente, nel confermare quanto già evidenziato in sede istruttoria, hanno confermato che:

- il campo da calcio in erba sintetica per l'importo di € 85.000 è stato realizzato dalla Vallesabbia Servizi s.r.l., con oneri a totale carico della società stessa, in esecuzione di quanto previsto dalla "convenzione per la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere delle persone", mai sottoscritta;
- il suddetto campo è stato realizzato su un terreno di proprietà comunale;
- il suddetto campo è attualmente gestito dal Comune;
- la scelta del Comune di non riscuotere l'ICI/IMU sui mappali di proprietà ex ELG, alla luce dell'uso pubblico del terreno in parola, è motivata dalla valutazione da parte del Comune di acquisire gli stessi in proprietà, avvalendosi dell'istituto dell'usucapione ventennale.

Posto quanto sopra, all'esito del contraddittorio con l'ente, questa Sezione rileva quanto segue:

- 1) in merito all'approvazione del consuntivo, questa Sezione accerta che l'ente non ha rispettato i termini previsti dall'articolo 227 TUEL (30 aprile), approvando il rendiconto consuntivo 2016 solo in data 29 giugno 2017. A tale proposito, si richiama l'ente ad un puntuale rispetto delle tempistiche previste *ex lege* per l'adozione dei documenti contabili, al fine di assicurare trasparenza e chiarezza del quadro finanziario dell'ente.
- 2) Con riferimento alla convenzione con Valle Sabbia Servizi s.r.l., questa Sezione prende atto di quanto riferito dai rappresentanti del Comune.
- 3) Con riferimento, infine, al pagamento dell'ICI/IMU su ex proprietà mappali ELG, si prende atto di quanto riferito dall'ente, invitandolo a tutelare la propria posizione.

Da ultimo, alla luce di quanto precede, questa Sezione ritiene che la presente delibera debba essere trasmessa alla Procura contabile e alla Procura della Repubblica, territorialmente competenti, per le eventuali valutazioni di rispettiva competenza.

P.Q.M.

ACCERTA

- Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione n. 184/2018/PRSP, le criticità di cui in parte motiva, con riserva di ulteriori verifiche sugli esercizi successivi, come sopra specificato.


DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Revisore dei conti del Comune di Adro.
- la trasmissione della presente pronuncia alla Procura contabile competente ex art. 4 co. 4 d.lgs. 174/2016, per le eventuali valutazioni di competenza;




- la trasmissione della presente pronuncia alla competente Procura della Repubblica, per le eventuali valutazioni di competenza;
 - che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- Così deciso nell'adunanza pubblica del 27 febbraio 2019.

Il Magistrato Estensore
(dott.ssa Marinella Colucci)



Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria il

28 FEB 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto

(Aldo Rosso)

